

Secondo modulo

In questa sessione di studio analizzeremo **la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro** secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 81 del 2008 e dall'Accordo Conferenza Unificata 221 del 21/12/2011. In particolare vedremo quali sono le principali misure di tutela e sicurezza sul luogo di lavoro, i soggetti coinvolti nella prevenzione, gli strumenti per la prevenzione.

Obiettivi

Acquisire le conoscenze di base sull'organizzazione della prevenzione aziendale per la tutela e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Temi

- Misure di tutela e sicurezza
- Soggetti della prevenzione
- Strumenti per la prevenzione

Nelle pagine seguenti troverai i **Test d'ingresso**.

Attraverso domande a risposta multipla, avrai modo di confrontarti con gli argomenti che verranno trattati.

Una volta completati i test, sarai più consapevole delle **conoscenze** e **competenze** che possiedi già in materia. Allo stesso tempo, avrai evidenziato quali sono gli argomenti che conosci poco o affatto. Quindi, se incontri difficoltà nel rispondere alle domande, non ti preoccupare! Si tratta di test studiati appositamente per introdurti e orientarti all'interno dei contenuti e il cui esito **NON INFLUISCE ASSOLUTAMENTE SUL RISULTATO FINALE**.

Il **numero di test** di ingresso dipende dal numero di sezioni presenti.

Così se troverai tre batterie di test significa che all'interno sono presenti tre sezioni: la prima batteria si riferisce agli argomenti della prima sezione, la seconda affronta gli argomenti della sezione successiva e così via.

Al termine di ogni singola batteria ti verrà restituito un **feedback** sulle tue conoscenze e competenze relative alla sezione in questione.

Dal momento che i test di ingresso hanno una finalità orientativa e non valutativa, sono **facoltativi**. Pertanto, se non vuoi farli, puoi aprire direttamente il menu di navigazione e cliccare sulla prima sezione.

Quale fra le seguenti normative è vigente e tratta la materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro?

1. D. Lgs. 626 del 1994
2. D. Lgs. 494 del 1996
3. D. Lgs. 277 del 1991
4. D. Lgs. 81 del 2008
5. Dpr. 547 del 1955

La risposta corretta è: la normativa vigente in merito alla materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è il D. Lgs. 81 del 2008 che abroga tutte le altre normative/risposte e riordina e coordina gli argomenti contenuti nelle medesime, in un unico testo.

Quale, fra le seguenti attività, non è una misura di tutela generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro?

1. Sanzionare il personale
2. Informare il personale
3. Valutare i rischi
4. Informare il personale
5. Manutenere le attrezzature

La risposta corretta è: sanzionare il personale non è una misura di tutela generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro perché la sanzione non rappresenta una misura di tutela ma un provvedimento disciplinare che punisce il lavoratore per aver disatteso una norma.

Quale fra le seguenti figure non è un soggetto della prevenzione?

1. Datore di lavoro
2. Consulente del lavoro
3. Organismo paritetico
4. Preposto
5. Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

La risposta corretta è: il consulente del lavoro, che si occupa di tutt'altra materia, non è fra le figure previste dal D. Lgs. 81/08 tra quelle soggette alla prevenzione e, quindi, non ha nessuno specifico diritto nè obbligo in materia di salute e sicurezza.

Quale fra le seguenti normative è vigente e tratta la materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro?

1. D. Lgs. 626 del 1994
2. D. Lgs. 494 del 1996
3. D. Lgs. 277 del 1991
4. D. Lgs. 81 del 2008
5. Dpr. 547 del 1955

La risposta corretta è: la normativa vigente in merito alla materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è il D. Lgs. 81 del 2008 che abroga tutte le altre normative/risposte e riordina e coordina gli argomenti contenuti nelle medesime, in un unico testo.

Quale, fra le seguenti attività, non è una misura di tutela generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro?

1. Sanzionare il personale
2. Informare il personale
3. Valutare i rischi
4. Informare il personale
5. Manutenere le attrezzature

La risposta corretta è: sanzionare il personale non è una misura di tutela generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro perché la sanzione non rappresenta una misura di tutela ma un provvedimento disciplinare che punisce il lavoratore per aver disatteso una norma.

Quale fra le seguenti figure non è un soggetto della prevenzione?

1. Datore di lavoro
2. Consulente del lavoro
3. Organismo paritetico
4. Preposto
5. Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

La risposta corretta è: il consulente del lavoro, che si occupa di tutt'altra materia, non è fra le figure previste dal D. Lgs. 81/08 tra quelle soggette alla prevenzione e, quindi, non ha nessuno specifico diritto nè obbligo in materia di salute e sicurezza.



Il **Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008** riassume in un unico testo normativo diverse materie, prima contenute in più norme succedutesi nell'arco di 50 anni.

Per questo motivo viene comunemente definito **“Testo Unico sulla Sicurezza”**.

In particolare le **misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori** sono elencate **nell'articolo quindici del Decreto**.

Maggiori informazioni:

Le misure di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro non devono comportare in nessun caso oneri finanziari per i lavoratori.

Vediamo quali sono le più importanti misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Esplora le parti attive per saperne di più.

Valutazione dei rischi

- Valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza; eliminare alla fonte o ridurre al minimo tali rischi.
- Limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti ai rischi valutati.

Prevenzione

- Programmare la prevenzione prendendo in considerazione le tecnologie produttive dell'azienda, i fattori ambientali e l'organizzazione del lavoro.
- Eseguire regolarmente il controllo sanitario dei lavoratori.
- Individuare e adottare le misure opportune/necessarie a migliorare nel tempo i livelli di salute e sicurezza.

- Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno.
- Effettuare una regolare manutenzione di impianti, attrezzature e dispositivi di sicurezza.

Formazione

- Fornire ai lavoratori e loro rappresentanti, ai dirigenti, ai preposti informazioni e formazione adeguata sulla mansione svolta, sulle attrezzature utilizzate, sui rischi esistenti. I contenuti e le modalità di fruizione della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti sulla sicurezza sul lavoro sono stati modificati con l'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

I **soggetti coinvolti** nel processo di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono:

- tutti coloro che sono tenuti ad applicare i principi del Testo Unico sulla Sicurezza;
- tutti coloro che ottengono dei benefici dalla sua applicazione.

Solo grazie al coinvolgimento di tutti i soggetti interessati si può realizzare infatti l'obiettivo della norma: **prevenire i rischi per la salute e lavorare in luoghi sicuri.**



Vediamo quali sono i soggetti coinvolti nella prevenzione.

Esplora le parti attive per saperne di più.

Datore di lavoro

Il **datore di lavoro** è il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto posto al vertice dell'organizzazione dell'unità produttiva, che esercita i poteri decisionali e di spesa.

Dirigente

Nelle pubbliche amministrazioni il datore di lavoro è il **dirigente** al quale spettano i poteri di gestione oppure il funzionario preposto a un ufficio con autonomia gestionale e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

Preposto

Il **preposto** è il soggetto che, grazie all'esperienza e alle competenze professionali, esercita un potere di iniziativa e controllo sull'attività lavorativa, garantendo l'attuazione e la corretta esecuzione, da parte dei lavoratori, delle direttive ricevute dal datore di lavoro.

Lavoratore

Il **lavoratore** è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale del rapporto di lavoro, svolge un'attività lavorativa nell'ambito di un'organizzazione pubblica o privata, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. Sono considerati lavoratori i soci operativi delle cooperative o delle società, i tirocinanti, gli allievi degli istituti di istruzione e dei corsi di formazione professionale, i volontari in genere e quelli dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e del Servizio Civile. Sono esclusi dalla normativa gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Medico competente

Il **medico competente** è il soggetto iscritto nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute e in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 81/2008.

È nominato dal datore di lavoro per effettuare la **sorveglianza sanitaria** dell'azienda e collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi e per tutti gli altri compiti previsti dal Decreto.

Servizio di prevenzione e protezione (SPP)

Il **servizio di prevenzione e protezione** aziendale è una squadra composta da un responsabile e da un numero di addetti sufficiente rispetto alle caratteristiche aziendali, che collabora con il datore di lavoro per l'individuazione dei rischi e l'elaborazione delle misure di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Può essere composto da persone interne o esterne all'azienda. Solo per determinate tipologie di attività il servizio di prevenzione e protezione deve essere necessariamente interno all'azienda (D. Lgs. 81/2008, art. 31, c. 6).

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

Il **responsabile** è il soggetto designato dal datore di lavoro per **coordinare** il servizio di prevenzione e protezione aziendale dai rischi e deve essere in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dall'art. 32 del D. Lgs. 81/2008.

Addetto del servizio di prevenzione e protezione (ASPP)

L' **addetto** è il soggetto designato dal datore di lavoro per **far parte** del servizio di prevenzione e protezione aziendale dai rischi e deve essere in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dall'art. 32 del D. Lgs. 81/2008.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Il **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** è la persona eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli relativamente agli aspetti legati alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno; qualora ciò non avvenga l'RLS viene individuato nell'ambito territoriale in cui l'azienda opera o di comparto di appartenenza in base agli accordi tra le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Per le aziende con più di 15 dipendenti l'RLS è eletto o designato all'interno delle rappresentanze sindacali se presenti, altrimenti è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

Il numero dei rappresentanti varia in funzione del numero dei lavoratori impiegati nell'azienda:

- 1 nelle aziende fino a 200 lavoratori;
- 3 nelle aziende con più di 200 lavoratori;
- 6 nelle aziende con più di 1000 lavoratori.


Organismi paritetici

Gli **organismi paritetici** sono le strutture costituite dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori con il compito di programmare la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, di sviluppare azioni di prevenzione e di fornire assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli obblighi imposti dal Decreto.

Addetti alle emergenze

Gli **addetti alle emergenze** sono quei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di

prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, mediante nomina da parte del datore di lavoro, come previsto dagli artt. 18 e 43 del D. Lgs. 81/2008.



Il **datore di lavoro** deve valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi:

- rischi particolari legati allo stress lavoro-correlato;
- rischi per le lavoratrici in stato di gravidanza;
- rischi connessi alle differenze di genere, età e provenienza da altri Paesi;
- rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Dopo aver effettuato tali valutazioni il datore di lavoro, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente e dopo aver consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, redige il **Documento di Valutazione dei Rischi**.

Il documento deve essere periodicamente revisionato e aggiornato. È opportuno aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi nei seguenti casi:



- in seguito a modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative;
- in seguito ad infortuni significativi;
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne rilevino la necessità.

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce.

Maggiori informazioni:

I datori di lavoro che occupano **fino a 10 lavoratori** effettuano la valutazione dei rischi in base a procedure standardizzate a partire dal 31 maggio del 2013; sono escluse da questa possibilità le attività indicate nell'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), g) del D. Lgs 81/2008 che dovranno comunque redigere il Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28.

Anche le aziende con più di 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi mediante le suddette procedure standardizzate ma solo se l'attività svolta dalle stesse non presenta particolari condizioni di rischio o dimensione; sono chiamate a redigere il DVR ai sensi dell'art. 28 le aziende di cui all'art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g) e le aziende in cui sono presenti rischi chimici, biologici, atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, amianto.

La riunione è indetta dal **datore di lavoro**, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, e deve essere organizzata almeno **una volta all'anno** (la riunione periodica di sicurezza è obbligatoria per le aziende che occupano più di 15 lavoratori, facoltativa negli altri casi, salvo che la sua convocazione sia espressamente chiesta dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza). Alla riunione partecipano, oltre al datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso della riunione periodica di sicurezza sono esaminati e discussi il **Documento di Valutazione dei Rischi**, l'andamento degli **infortuni**, delle **malattie professionali** e della **sorveglianza sanitaria**, i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei **dispositivi di protezione individuale**.

Sono definiti inoltre i **programmi di informazione e formazione** dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Durante la riunione deve essere redatto un **verbale della discussione**, che sarà reso disponibile per la consultazione dei partecipanti.




Vediamo un altro degli strumenti a disposizione dei soggetti coinvolti nella prevenzione: l'informazione e la formazione.

Clicca sulle parti attive per saperne di più.

Il **datore di lavoro**, tenendo conto delle loro conoscenze e delle eventuali difficoltà di comprensione (in caso di soggetti stranieri) deve fornire a ciascun lavoratore informazioni adeguate su:

- i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa di cui fanno parte e sui rischi specifici relativi alla mansione svolta;
- le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro e nominativi dei lavoratori incaricati di applicarle;
- i nominativi dei componenti del servizio di prevenzione e protezione (responsabile e addetti) e del medico competente;
- i pericoli connessi all'uso di sostanze e preparati pericolosi;
- le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.



Lavoratori, preposti, dirigenti, addetti incaricati della gestione emergenze e RSL devono ricevere una **formazione specifica**. La **formazione** deve essere sufficiente ed adeguata, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, e si struttura in un modulo base e in un modulo specifico.

Esplora le parti attive per saperne di più.

Formazione generale

La formazione generale non deve essere inferiore alle **4 ore** e deve essere dedicata alla presentazione dei **concetti generali** in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. I contenuti devono quindi comprendere i concetti di **rischio**, di **danno**, di **prevenzione** e **protezione**, di organizzazione della **prevenzione** aziendale, i **diritti**, **doveri** e **sanzioni** per i vari soggetti aziendali, gli organi di vigilanza, controllo e assistenza.

È effettuabile anche in **e-Learning**.

Formazione specifica

La formazione specifica deve essere dedicata alla **natura** e all' **entità** dei **rischi effettivamente presenti** nel settore di appartenenza dell'azienda. In questa fase può essere previsto anche l' **addestramento**.

La **durata** varia da **4, 8 a 12** ore in funzione delle macrocategorie di rischio (basso, medio, alto) in cui viene ricompresa l'attività svolta e deve essere **periodicamente ripetuta** in relazione all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi.

Quando va fatta?

La formazione deve avvenire:

- a) in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) in occasione di trasferimento o cambio di mansioni;
- c) in occasione dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

L' **aggiornamento periodico** della formazione deve avere carattere **quinquennale** e **durata minima di 6 ore**.

Il medico competente effettua la **sorveglianza sanitaria** intesa come quell'insieme di atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento delle attività lavorative.

Clicca sulle parti attive per saperne di più.

La visita medica può essere:

- **preventiva**, ovvero deve essere eseguita immediatamente dopo l'assunzione, per accertare l'assenza di controindicazioni alla mansione;
- **preventiva in fase preassuntiva** tramite il medico competente o l'ASL;
- **periodica**, che è di norma annuale, per controllare regolarmente lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità o meno alla mansione;

- **su richiesta** del lavoratore qualora sia giudicata dal medico competente correlata ai rischi professionali;
- in occasione del **cambio di mansione** per accertare se il lavoratore è idoneo o meno a svolgere il nuovo incarico;
- alla **cessazione del rapporto di lavoro** nei casi previsti dalla normativa vigente;
- a seguito di **assenza per motivi di salute** di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Non è mai consentito effettuare la visita medica per accertare lo stato di gravidanza. Per i casi di inidoneità temporanea e per eventuali casi particolari la visita medica è stabilita dal medico competente.

In seguito alla visita il medico competente esprime un giudizio sull' **idoneità** del lavoratore alla sua **mansione specifica**. Contro il giudizio espresso dal medico è consentito il ricorso all'organo sanitario competente territorialmente, che disporrà nuovi accertamenti.

Esplora le parti attive per saperne di più.

Idoneità

Il giudizio può essere di **idoneità**, di **idoneità parziale** (temporanea o permanente), con prescrizioni o limitazioni.

Nel caso di idoneità parziale alla mansione il datore di lavoro attua le prescrizioni o limitazioni indicate dal medico nel giudizio espresso.

Inidoneità

Il giudizio può essere di **inidoneità temporanea** o di **inidoneità permanente**.

Nel caso di inidoneità alla mansione il datore di lavoro adibisce, ove possibile, il lavoratore ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute, garantendo lo stesso trattamento economico qualora la nuova mansione sia di livello inferiore a quella precedentemente svolta.

Gli strumenti in grado di tutelare la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori sono: **valutazione dei rischi; riunione periodica di sicurezza; sorveglianza sanitaria; informazione e formazione** dei lavoratori. Indica per ogni strumento i soggetti che lo utilizzano.

Completa le frasi e seleziona "Conferma".

Il Documento di Valutazione dei Rischi viene elaborato dal **datore di lavoro**, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

L'informazione e formazione dei lavoratori è fornita dal datore di lavoro con il supporto del **servizio di prevenzione e protezione**.

La sorveglianza sanitaria viene effettuata dal **medico competente**.

In questa sessione di studio hai acquisito le conoscenze di base sull'organizzazione della prevenzione aziendale per la tutela e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

In particolare hai affrontato i seguenti temi:

- Misure di tutela e sicurezza
- Soggetti della prevenzione
- Strumenti per la prevenzione

Attenzione: per accedere al Test finale devi aver fruito il 100% dei contenuti.



Complimenti! Sei arrivato al Test finale.

Proseguendo nella navigazione puoi accedere al test.

Una volta completato, il sistema ti fornirà automaticamente un feedback sul livello di conoscenze e competenze raggiunte.

Se i contenuti sono suddivisi in più sezioni, ti sarà fornita inoltre una tabella riepilogativa con gli esiti parziali delle singole sezioni espressi con un punteggio in centesimi. In questo modo, ti verrà segnalato quali

sono le sezioni in cui hai manifestato maggiori incertezze e che, eventualmente, hai bisogno di rivedere.